GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 24 MAGGIO — NUM. 121

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di suo motu-proprio:

Con decreti del 14 e 18 maggio 1893:

A commendatore:

Ferrari cav. Giuseppe, pittore in Roma.

A cavaliere:

Pia avv. Secondo, di Torino.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 19 marzo ed 11 maggio 1893:

A cavaliere:

Boschi ing. prof. Giuseppe, direttore della Cartiera Alzano Maggiore.

Maira Vincenzo, capo stazione delle SS. FF. del Mediterraneo.

Della Martora Luciano, ing. capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Napoli.

Speroni Emilio, ing. dello Spedale Maggiore di Milano.

Chiapello Carlo, ing. nel R. Corpo del Genio civile.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 11 e 14 maggio 1893:

A cavaliere:

Pugliese Francesco, ispettore demaniale collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Vegni Venceslao, archivista di 1ª classe nel Ministero delle Finanze, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Mentasti Luigi, geometra principale di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 4 maggio 1893:

A cavaliere:

Ginanneschi Flavio, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo, a sua domanda.

Torricelli Felice, id. id., id., id.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreto del 4 maggio 1893:

A grand'ufficiale:

Baratieri colonnello Oreste, deputato al Parlamento Nazionale, governatore civile della Colonia Eritrea.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 14 maggio 1893:

A commendatore:

Donalisio cav. Giovenale, direttore compartimentale di 1ª classe nei telegrafi, collocato a riposo.

Carcas cav. Giovanni, id. id. di 2ª classe id., id.

Fontana cav. Adolfo, id. id. id. id., id.

Ad ufficiale:

Roncagli cav. Angelo, ispettore principale nell'Amministrazione provinciale dei telegrafi, collocato a riposo.

Santoni cav. Luigi, id. id. id., id.

Giusti cav. Paolo, capo sezione di 1ª classe nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi, id.

Navotti cav. Eugenio, ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale dei telegrafi, id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **238** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo dall'articolo 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª);

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 31 marzo 1893 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro ed il Presidente della Deputazione provinciale di Palermo, sig. comm. avv. Giuseppe Mario Puglia, per la concessione alla provincia medesima della costruzione e dell'esercizio d'una ferrovia a sezione ridotta da Corleone per Bisacquino e Chiusa Sclafani a S. Carlo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GENALA.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Al N. 17 del Repertorio.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da Corleone per Bisacquino e Chiusa Sclafani a S. Carlo, fra le Loro Eccellenze il comm. prof. Francesco Genala, Ministro dei Lavori Pubblici ed il comm. Bernardino Grimaldi, Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor comm. avv. Giuseppe Mario Puglia, ex deputato al Parlamento, nella sua qualità di Presidente della Deputazione provinciale di Palermo, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda alla provincia di Palermo e per essa ad una Società anonima che la provincia stessa si obbliga di costituire nei modi di legge, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta da Corleone per Bisacquino e Chiusa Sclafani a S. Carlo, che la provincia suddetta si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi 29 giugno 1873 n. 1473 (serie 2ª), 24 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª), 5 giugno 1881 n. 240 (serie 3ª), dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3ª), dal decreto Reale 25 decembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª), dalla legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª) e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato. La concessione non potrà essere ceduta ad altri senza una speciale autorizzazione del Governo.

Art. 2.

Emanato il decreto Reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro tutto l'anno 1893, dare una cauzione di lire 13,500 di rendita 5 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire 2500 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 49, rilasciata il 31 corrente marzo dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un sussidio di lire 3000 (tremila) a chilometro per anni 70, esclusi i tratti comuni colle ferrovie o tramvie esistenti e quelli che non hanno sede propria, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzato.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Palermo nel palazzo dell'Amministrazione provinciale.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida e difinitiva se non dopo approvata per decreto reale.

Fatta a Roma quest'oggi, trentuno del mese di marzo dell'anno milleottocentonovantatre.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro del Tesoro
BERNARDINO GRIMALDI.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Palermo
GIUSEPPE MARIO PUGLIA.
VINCENZO LONGHI, testimonio.
FILIPPO ALPI, testimonio.

L'Ispettore Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti per le ferrovie
GIUSEPPE NASI.

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Corleone per Chiusa Sclafani a S. Carlo.

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta, da Corleone per Bisacquino e Chiusa Sclafani a S. Carlo, secondo il progetto di massima redatto dall'ufficio tecnico provinciale di Palermo in data 24 novembre 1891 e riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con voto del 22 decembre 1892 n. 2464.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di quattro anni decorrendi dalla data della concessione. Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario, s'intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo IV a scartamento di 0.95 delle ferrovie economiche.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Il concessionario è tenuto a presentare alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamento lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie colla strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3,50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, di quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri 2 a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1,50 la larghezza libera del varco, determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento tranne nei casi eccezionali, con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Censiti, Campofiorito, Contessa Entellina, Bisacquino, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Giuliana e San Carlo.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dei bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc. cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato avrà la stessa durata della concessione della ferrovia Palermo-Corleone, e scadrà quindi col 7 gennaio 1973.

Art. 11.

Tassa di registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovie non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente, perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici o per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari e il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni, e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al Prefetto della Provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe pei trasporti.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci, dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici prima dell'apertura all'esercizio i prezzi delle tariffe, in base a quelle generali approvate per la Rete delle strade ferrate della Sicilia, da

considerarsi come massimi agli effetti dell'art. 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vigore per la Rete delle strade ferrate sicule.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla Rete principale suddetta.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

Per i pacchi postali sarà invece corrisposto un compenso di centesimi dodici e mezzo (12 1\[2) pel trasporto di ciascuno di essi.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste incariti di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altra filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi col relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinato alle linee telegrafiche, saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del Governo e dei privati

Dietro richiesta il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati; e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e dell'istruzioni morali che verranno date dall'Amministrazione generale dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati; scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici locali governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni da' suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti da' suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle Casse dello Stato oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario dovrà prendere colla concessionaria della ferrovia Palermo-Corleone opportuni accordi allo scopo di regolare lo innesto della linea nella stazione di Corleone, ed in caso di dissenso si applicheranno le disposizioni dell'art. 270 della legge sulle opere pubbliche.

I progetti di modificazione o di ampliamento della stazione di Corleone dovranno riportare la preventiva approvazione del Governo.

Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali che gli potessero competere a sensi degli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (Alleg. F.)

Art. 24.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed occorrendo anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 25.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall'art. 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle come altresì di continuare o no i lavori ine-

seguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le spese già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 26.

Riscatto della concessione.

Il riscatto della presente concessione potrà essere fatto dal Governo contemporaneamente a quello della ferrovia Palermo-Corleone sempre che abbia dato analogo diffidamento di un anno al concessionario e indicante il corrispettivo stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865 (allegato F.)

Art. 27.

Scelta del personale per la costruzione e per l'esercizio della linea.

Pel personale tecnico e di segreteria necessario per la costruzione ed esercizio della linea, il concessionario si obliga di assumere in servizio almeno per la metà del numero complessivo per ciascuna categoria, impiegati straordinari od avventizi delle costruzioni ferroviarie dello Stato (ingegneri, aiutanti assistenti, disegnatori ed impiegati d'ordine).

La scelta sarà fatta dal concessionario sopra un elenco che gli verrà comunicato in tempo utile e dovrà essere notificata al Governo entro un termine che gli sarà rispettivamente assegnato all'atto della comunicazione di esso, quale termine non potrà eccedere due mesi, sia per la scelta del personale per la costruzione sia di quello per l'esercizio della linea.

Decorso il termine infruttuosamente, saranno applicate a carico del concessionario le comminatorie previste dall'articolo 59 del regolamento di polizia ferroviaria approvato con R. decreto 31 ottobre 1873 n. 1687 (serie 2ª).

Art. 27 bis.

Scelta degl impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 28.

Trasporto dei membri del Parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 29.

Risoluzione delle questioni in via amministrativa.

Al Prefetto della Provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 30.

Trasporto gratuito alle autorità politiche.

Oltre ai funzionari governativi di cui all'articolo 16 di questo capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al Prefetto della provincia e rispettivamente al Sottoprefetto del circondario.

Art. 31.

Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 32.

Acquisto del materiale fisso e mobile.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 17 del capitolato per la Rete sicula, approvato colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro del Tesoro
BERNARDINO GRIMALDI.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Palermo
GIUSEPPE MARIO PUGLIA.
VINCENZO LONGHI, testimonio.
FILIPPO ALPI, testimonio.

L'Ispettore Capo Sezione delegato alla stipulazione dei contratti
G. NASI.

Il Numero **239** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Collalto in data 16 dicembre 1892, colla quale chiede di essere autorizzato di aggiungere all'attuale denominazione del comune l'appellativo di *Sabino*;

Veduta la legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Collalto, in provincia di Perugia, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Collalto Sabino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CCXXXIX *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 23 novembre 1892 del Consiglio comunale di Castel S. Nicolò, con la quale si è stabilito d'applicare la tassa di famiglia col massimo di lire settanta, eccedente quello ordinario assegnato al comune dal regolamento provinciale;

Veduta la deliberazione 21 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo, che approva quella succitata del comune di Castel S. Nicolò;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 3 del succitato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, che ha opinato potersi l'autorizzazione al comune concedere, limitatamente però all'anno in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Castel S. Nicolò di applicare, nel corrente anno 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire settanta (L. 70).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero CCXL (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 29 agosto 1892 del Consiglio comunale di Macerata, con la quale si è stabilito di applicare, nel corrente anno, la tassa di famiglia col massimo di L. 600, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 25 febbraio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Macerata, che approva quella succitata del Comune capoluogo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Macerata di applicare, pel solo anno corrente 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire seicento (L. 600).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto: *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero CCXLI (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 maggio 1891, che accordava al comune di Malito di applicare, nel biennio 1891-92, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 130;

Veduta la deliberazione 19 novembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo di tassa pel quinquennio 1893-97;

Veduta la deliberazione 24 febbraio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva quella succitata del comune di Malito;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata all'esercizio corrente 1893;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Malito di mantenere, pel solo corrente anno 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire centotrenta (L. 130).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero CCXLII (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 13 novembre 1892 del Consiglio comunale di Novilara, con la quale ha stabilito di applicare, nel corrente anno, la tassa sul bestiame in base a tariffa eccedente, riguardo agli animali lanuti, ai muli ed alle mule, il limite massimo rispettivamente fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 23 marzo 1893, della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro, che approva quella succitata del comune di Novilara;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Novilara di applicare, nel corrente anno 1893, la tassa di lire una e centesimi venticinque (L. 1,25) a capo, sugli animali lanuti, e quella di lire sette (L. 7), per ogni mulo o mula.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CCXLIII *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 12 giugno 1892 del Consiglio comunale di Spaccaforno, con la quale si è stabilito di applicare, nel triennio 1893-95, la tassa di famiglia col massimo di lire cento, eccedente quello normale fissato in L. 50, dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 17 gennaio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Siracusa, che approva quella succitata del comune di Spaccaforno;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 4 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata all'anno in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Spaccaforno di applicare, limitatamente all'anno in corso 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire cento (L. 100).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CCXLIV *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 novembre 1892, col quale si dava facoltà al comune di Trevi di applicare, in quell'anno, la tassa eccezionale di L. 3 per ogni capo del bestiame caprino;

Veduta la deliberazione 23 ottobre 1893, di quel Consiglio comunale, con cui è stata confermata la stessa misura di tassa pel 1893;

Veduta la deliberazione 7 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Perugia, che approva quella sucitata del comune di Trevi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Trevi di mantenere, nel 1893, la tassa eccezionale di lire tre (L. 3) per ogni capo del bestiame caprino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del 14 maggio 1893, circa lo scioglimento del Consiglio provinciale di Bergamo.*

SIRE,

Il Consiglio provinciale di Bergamo, convocato in sessione straordinaria gli 8 corrente ha, nella sua maggioranza, palesato sentimenti meno ossequenti al culto d'ogni italiano per la unità e la integrità della patria.

La maggioranza del Consiglio ha così mostrato di fatto di non rappresentare fedelmente nel punto più vitale della nostra esistenza le forti e patriottiche popolazioni bergamasche. Le disapprovazioni sono unanimi; il pericolo di pubbliche manifestazioni è evidente; l'ordine pubblico può essere turbato, come già è turbato l'ordine morale dal dissidio fra la coscienza pubblica e coloro che dovrebbero esserne i locali rappresentanti.

Perciò rassegno alla M. V. la proposta di scioglimento del Consiglio provinciale di Bergamo.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Bergamo è sciolto.

Art. 2.

I signori cav. Giovanni Morali, cav. ing. Angelo Bonicelli, nob. cav. Giulio Marenzi, avv. Antonio Pansera, sono nominati membri della Commissione straordinaria che sotto la presidenza del consigliere delegato presso la Prefettura di Bergamo, è incaricata della temporanea amministrazione della provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale a termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in data 20 maggio 1893 n. 15810-4, circa la surrogazione di un membro della Commissione straordinaria per l'Amministrazione provinciale di Bergamo.*

SIRE,

Fra i componenti la Commissione straordinaria, incaricata di amministrare provvisoriamente la Provincia di Bergamo, la cui rappresentanza fu sciolta con decreto di V. M. del 14 corrente, venne compreso l'avvocato Antonio Pansera. Essendosi però rilevato che egli è giudice conciliatore a Bergamo, reputo conveniente di proporne la surrogazione nella persona del conte Giacomo Lupi.

Provvede in tal senso l'unito decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 14 corrente, col quale fu chiamato il signor avvocato Antonio Pansera a far parte della Commissione straordinaria incaricata di amministrare provvisoriamente la provincia di Bergamo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del signor avvocato Antonio Pansera, è nominato il signor conte Giacomo Lupi membro della Commissione predetta.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con R. decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visti i precedenti decreti, che regolano l'importazione delle sanse nel Regno;

D'accordo col Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È permessa l'introduzione nel Regno, delle sanse spedite a mezzo di pacchi postali, come *campioni*, per l'estrazione dell'olio.

Art. 2.

Tale importazione è permessa, qualunque sia il paese di origine delle sanse stesse, e potrà essere attuata attraverso qualsiasi dogana del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino di notizie agrarie*.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1893.

Per il Ministro
N. MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. in udienza dell'11 maggio 1893

Medaglia d' argento.

Savona Roberto, carabiniere, legione Cagliari, N. 630 di matricola, per avere il 3 febbraio 1893, in Aidomaggiore (Cagliari), cooperato efficacemente all'arresto di un malfattore che aveva fatto esplodere il moschetto da lui stesso tenuto appeso per la cinghia alla spalla sinistra, ed aver poi, sebbene gravemente ferito al braccio, resistito alle offese di altri ribelli.

Buzzi Giuseppe, maresciallo d'alloggio id. Palermo, N. 1384 id., per avere, il 5 marzo 1893, in Serradifalco (Caltanissetta), in occasione di gravi disordini popolari, affrontato coraggiosamente i facinorosi, dai quali era stato gravemente ferito al capo e alla mano sinistra, e non essersi ritirato fino a quando non pochi di essi, da lui arrestati col concorso della truppa, furono assicurati alla giustizia.

Fedele Vincenzo, vice-brigadiere id. Napoli, per avere, il 1° aprile 1893, in frazione di Matonti, comune di Laureana Cilento (Salerno), sebbene mortalmente ferito, inseguito e raggiunto il suo feritore, riuscendo, dopo accanita lotta, ad arrestarlo.

Boffi Emanuele, furiere maggiore bersagliere, collegio militare Roma, N. 4 id., per avere, il 4 aprile 1893, in Macerata efficacemente coadiuvato due carabinieri, assaliti da una turba di giovinastri che tentavano liberare un loro compagno arrestato; e per avere, dopo la partenza dei carabinieri, resistito per circa un'ora ai facinorosi, dai quali era stato in più parti ferito a colpi di bastone.

Medaglia di bronzo.

De Luca Domenico, carabiniere legione Napoli, N. 366 di matricola e Grondona Candido, id. id. Napoli, N. 1111 id., per avere, l'8 gennaio 1893, in frazione di S. Erasmo, comune di Saviano (Caserta), lottato efficacemente contro sette facinorosi, ed essere riuscito ad arrestarne uno, dopo avere riportato varie lesioni e morsi, anche per opera di un feroce mastino, che i ribelli avevano aizzato loro contro.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* seconda *quindicina del mese di* aprile *1893.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2505	Ditta Fratelli Bergeon, a Livorno . .	5 febbraio 1893	Riproduzione in prospettiva del lampadario della Cattedrale di Pisa l'oscillazione del quale le cronache narrano che a Galileo Galilei facesse sorgere l'idea dell'orologio a pendolo. Ai lati del lampadario stanno le lettere *F. B.* Questo marchio, già usato dalla richiedente in Svizzera per contraddistinguere i prodotti della fabbrica di orologeria di sua proprietà, sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2516	Ditta Ahrens et C., a Palermo . . .	9 marzo 1893	Etichetta nella quale leggesi superiormente la parola *Marsala* seguita da una delle parole seguenti: *Italia, Londra, Vergine o Monopole.* Il centro dell'etichetta è occupato da un aquila portante nel petto uno scudo con due triangoli incrociati nei quali veggonsi le lettere *L. I. K. D. Ö. R.* ed una spada con bilancia. L'aquila ad ali spiegate porta negli artigli un ramo ed un nastro nel quale si legge: *Marca depositata;* al di sotto si legge ancora: *Ahrens et C. Palermo,* su due linee. Finisce l'etichetta una striscia o fascia nella quale si legge: *Grande diploma d'onore, esposizione nazionale Palermo,* su due linee. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i vini Marsala di sua produzione applicandolo opportunamente sulle bottiglie, sulle cassette contenenti le bottiglie, sulle botti ecc. di detto vino.
2517	Detta.	9 id. »	Etichetta portante in alto l'indicazione del vino e cioè una delle seguenti parole: *Pellegrino, Oreto, Favorita, Vino dei Colli, Etna, Moscato, Selinunto e Moscato della Conca d'Oro.* Alla fine della indicazione del vino stanno tre stelle disposte a triangolo. Il nome del vino finisce con un filetto ingrandito o coda che traversa diagonalmente l'etichetta da destra a sinistra. Sotto le stelle leggesi: *Ahrens et C. Palermo* su due linee e più sotto *Premiato stabilimento Enologico a S. Lorenzo.* Verso la fine della coda o filetto nel nome del vino sta un rombo portante la figura di un aquila ad ali spiegate che reca nel petto uno scudo su cui si vedono due triangoli incrociati portanti le lettere *L. I. K. D. Ö. R.* L'aquila regge cogli artigli un ramoscello ed un nastro ove è scritto *marca depositata.* Sotto l'etichetta descritta e formante parte della stessa sta una striscia o fascia nella quale si legge: *Grande diploma d'onore, esposizione nazionale Palermo,* su due linee. Questo marchio, sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i vini di sua produzione applicandolo sulle bottiglie e sulle cassette che lo contengono e sui fusti di detti vini.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2527	Società del Giglio, a Firenze	3 aprile 1893	Marchio di fabbrica da applicare su di una bottiglia di vetro di color giallo arancione trasparente, con collo rigonfiato e coll'iscrizione *China-China Florentia* smerigliata su detta bottiglia, ove trovasi, pure smerigliato il Giglio fiorentino: *a*) La superficie curva del tappo di sughero reca l'iscrizione *China-China Florentia* e il giglio in mezzo; *b*) la capsula di stagno, colorata in rosso, porta nella parte superiore la detta iscrizione *China-China Florentia* e il giglio in mezzo; c) una etichetta rettangolare ove vedesi a grandi caratteri *China-China Florentia,* nella parte sinistra di questa etichetta vedesi una specie di scudo ove è disegnato in rosso il giglio. Nel centro dell'etichetta in una targa incartocciata si leggono i pregi del vino che si contraddistingue, e sotto a questa, il modo di porlo in commercio. Il fondo è formato da un ammasso di minutissime iscrizioni *China-China Florentia* in colore azzurro chiaro; *d*) altra etichetta ove leggonsi in diverse lingue i pregi del vino; *e*) un foglio di carta velina ove sono stampate le due etichette. Questo marchio, sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere il vino *China-China Florentia* di sua fabbricazione, applicando le due etichette sulle bottiglie contenenti il detto prodotto, la capsula che chiude le bottiglie insieme al sughero ed il foglio di carta velina, che serve ad involgerlo.
2524	Ditta dott. L. Zambeletti, a Milano .	22 marzo 1893	1° Carta da involto di color turchino scuro portante impressa in oro fra due greche pure in oro una iscrizione che comincia colle parole: *Goccie Arsenico-Ferruginose ecc.* fiancheggiato dal diritto e dal rovescio di tre medaglie superiormente alle quali stanno le indicazioni delle esposizioni Medico-Igieniche di Milano del 1892 ed Italo-Americana di Genova dello stesso anno. 2° Etichetta a fondo bianco e contorno rosso portante la stessa iscrizione della carta da involto. 3° Listello rettangolare a fondo rosso ed iscrizione in bianco portante l'indicazione del modo di far uso del recipiente che contiene le goccie. 4° Piccolo timbro a fondo d'oro avente impresse a secco le parole: *Farmacia Zambeletti — Milano,* su tre linee la prima e la terza curve e quella di mezzo retta. Questo marchio sarà usato per contraddistinguere le goccie arsenico-ferruginose di preparazione del richiedente applicandone le diverse parti in modo opportuno sulle boccette che le contengono e sulle scatolette che racchiudono le boccette.

Roma, addì 9 maggio 1893.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conversione dei buoni rilasciati ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, in rendita del Consolidato 5 per 0[0.

A modificazione delle istruzioni inserte nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 gennaio 1891 n. 137 ed in quella del 30 gennaio 1892 n. 24, che regolano la conversione in Consolidato 5 p. 0[0 in relazione alla legge 8 marzo 1874 n. 1834 dei buoni rilasciati ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, si fa noto che il Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro), con sua nota del 1° maggio 1893 nn. 22582-3335 Div. 2ª, ha stabilito che, stando ferma la conversione in ragione di L. 4,50 di rendita di Consolidato 5 p. 0[0 per ogni lire cinque di rendita dei buoni esibiti, la conversione stessa che aveva luogo in forza delle precitate disposizioni, col rilascio a beneficio del Tesoro del prorata degli interessi che costituisce la differenza tra la scadenza semestrale dei titoli esibiti e quella della rendita consolidata, sia invece effettuata a parità di godimento, cioè che il detto prorata sia corrisposto, anzichè al Tesoro, al proprietario dei buoni.

Percui sui buoni che si presenteranno alla conversione dal 1° aprile al 30 settembre, avendo essi la decorrenza del semestre in corso, mentre la rendita del Consolidato che si corrisponde deve avere la decorrenza dal 1° luglio, sarà corrisposto alla parte il prorata degli interessi riferibili ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Se i buoni saranno presentati dal 1° ottobre al 31 marzo, la rendita da darsi in cambio avrà il godimento dal 1° gennaio, percui sarà corrisposto al proprietario dei buoni il prorata dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Resta poi inteso che il prorata dovendosi considerare come arretrato degli interessi della rendita che si dà in cambio, sarà calcolato nella misura della rendita del Consolidato, cioè in ragione di L. 4,50.

Il pagamento del detto prorata verrà disposto dalla Direzione generale del Debito pubblico, mediante buoni che si rilascieranno a favore dei richiedenti la conversione.

Roma, 12 maggio 1893.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 974482 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 2160 annue, al nome di Cavalli Capello Antonio, Guido, Arrigo e Geny detta anche Jenny di Giambattista, minori, sotto la patria potestà e sotto l'amministrazione del conte Giuseppe Rasponi Dalle Teste e figli nascituri dal matrimonio del detto Cavalli Capello Giambattista con la signora Angiolotta Miserocchi, domiciliati in Ravenna, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Cavalli Capello Giambattista fu Vincenzo, domiciliato in Ravenna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cavalli Antonio, Guido, Arrigo e Geny detta ecc. ecc. (come sopra), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Cavalli Giambattista fu Vincenzo, domiciliato in Ravenna, veri proprietari ed usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 934819 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 325, al nome di Tartaglia Domenica fu Francesco, moglie di Mariano Oliviero, domiciliato in Resina (Napoli), con vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tartaglia Domenica fu Francesco, moglie di *Gennaro* Oliviero, domiciliato in Resina (Napoli), con vincolo dotale, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: num. 939451 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 1300, al nome di Corsiglia Matilde di Giuseppe vedova di Papucci Virginio, e Papucci Bianca, Clamiro ed *Elba* fu Virginio, minori, la prima sotto la patria potestà della di lei madre Consiglia Matilde, e gli altri sotto la tutela di Corsiglia Giuseppe, domiciliati in Firenze, fu così intestata per errore nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corsiglia Matilde di Giuseppe vedova di Papucci Virginio, e Papucci Bianca, Clamiro e *Gina*-Emma-Rosa-Sofia-Elba fu Virginio, minori, ecc. ecc., veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè

N. 981051 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 170, al nome di Perego Emilia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Sirtoli Clementina di Carlo, vedova di Pietro Perego, domiciliata in Milano;

N. 981052 per L. 55, a favore di Perego Emilia fu Pietro, minore, (come sopra) con usufrutto vitalizio a Sirtoli Clementina di Carlo, vedova di Perego Pietro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Perego Emilia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà di *Sirtori* Clementina di Carlo, vedova di Pietro Perego, domiciliata in Milano, con usufrutto vitalizio quanto alla seconda iscrizione a favore di detta *Sirtori* Clementina di Carlo, vedova di Perego Pietro, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 726740 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 15, al nome di Graffi *Margherita* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Rivoli (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Graffi *Carolina* di Giuseppe, minore, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 23 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

della Cassa dei Depositi e Prestiti

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità del disposto dell'art. 21 del R. decreto 31 marzo 1864 n. 1725, per l'esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento dello infradescritto certificato di annualità 3 0|0 per affrancazione a favore della chiesa curata di S. Carlo al Torreone in Cortona (provincia di Arezzo), rappresentato dal suo rettore, e che, un mese dopo la presente pubblicazione, ove non siano state presentate opposizioni, si procederà alle operazioni occorrenti pel chiesto rinvestimento in rendita della annualità rappresentata dal detto certificato, stato dichiarato smarrito.

« Certificato n. 6283 per l'annualità di lire due e centesimi venti (L. 2,20), inscritta su questi registri il 31 agosto 1867, con godimento dal 1° aprile detto anno, con avvertenza, che la detta annualità è stata inscritta nell'interesse di Crocciani Ferdinando, come da dichiarazione n. 4061, in supplemento di rendita per affrancazione dell'annuo canone livellare di L. 21,84, e del relativo laudemio di L. 1,30, gravante tre appezzamenti di terra piantati a castagni in villa denominata Teverina, come risulta dal contratto del 22 (ventidue) settembre 1861, rogato Tiezzi ».

Roma, addì 18 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 maggio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	piovoso	—	22 8	12 9
Domodossola	coperto	—	14 1	9 9
Milano	piovoso	—	23 2	15 4
Verona	coperto	—	22 8	17 0
Venezia	coperto	mosso	22 0	17 7
Torino	piovoso	—	16 7	13 0
Alessandria	coperto	—	20 6	14 8
Parma	coperto	—	22 9	14 5
Modena	coperto	—	23 1	14 7
Genova	coperto	legg. mosso	22 9	16 8
Forlì	coperto	—	21 9	16 0
Pesaro	3[4 coperto	legg. mosso	21 7	16 7
Porto Maurizio	coperto	agitato	21 5	14 2
Firenze	coperto	—	26 2	16 5
Urbino	coperto	—	19 7	11 5
Ancona	coperto	calmo	21 0	17 7
Livorno	coperto	calmo	24 5	14 5
Perugia	coperto	—	25 5	13 4
Camerino	coperto	—	19 3	12 3
Chieti	coperto	—	20 0	9 4
Aquila	1[4 coperto	—	22 0	12 9
Roma	3[4 coperto	—	27 0	15 2
Agnone	1[2 coperto	—	21 2	10 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	23 1	18 4
Napoli	coperto	mosso	27 1	16 2
Potenza	1[4 coperto	—	20 5	12 5
Lecce	coperto	—	27 3	18 0
Cosenza	1[2 coperto	—	21 6	12 0
Cagliari	1[2 coperto	legg. mosso	23 7	12 1
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	28 1	16 9
Palermo	sereno	legg. mosso	28 2	12 7
Catania	coperto	legg. mosso	22 6	16 6
Caltanissetta	sereno	—	20 7	11 0
Siracusa	3[4 coperto	legg. mosso	26 8	16 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 23 maggio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758,7
Umidità relativa a mezzodì 41
Vento a mezzodì . . . . . . S E moderato.
Cielo . . . . 1[2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 23°,2 / Minimo 15°,2
Pioggia in 24 ore: mm. 3.3.

Li 23 maggio 1893.

In Europa pressione bassa all'estremo Nordovest, notabilmente elevata al centro della Russia, elevata al Sudovest, sensibile depressione dalla Provenza al golfo di Genova. Mosca 777; Gibilterra 770; Nizza 752; Ebridi 749.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito al Sud; leggermente disceso al Nord e Centro; temporali e pioggie al NW. nell'Emilia, in Liguria e sull'alto e medio versante tirrenico; pioggia forte a Caglieri, qualche pioggiarella al Sud; venti qua e là forti intorno al levante al Nord, sciroccali al Sud del continente; ponente fresco al Sud della Sardegna e in Sicilia.

Stamane: cielo nuvoloso a coperto sul continente; venti freschi di levante al Nord, di scirocco al centro e sud del continente; barometro a 761 mill. a Lecce, a 758 Domodossola, Venezia, Cagliari, Perpignano, 753 in Provenza.

Mare mosso lungo la costa tirrenica e ligure.

Probabilità: venti freschi meridionali al Sud, specialmente settentrionali al Nord; cielo vario con pioggie e temporali; mare mosso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 23 maggio 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2.5.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio degli affari esteri.

RUBINI dopo aver replicato ad alcune osservazioni dell'onorevole Dal Verme, insiste nella necessità di procedere con ponderazione nella questione della costa dei Benadir, sostenendo l'ordine del giorno Antonelli.

GUICCIARDINI ritiene necessaria sotto tutti i rapporti l'approvazione pura e semplice della convenzione con lo Zanzibar; tanto più che è inteso come ad essa debba seguire un disegno di legge. Tuttavia se la Commissione accettasse, con opportune modificazioni, l'ordine del giorno Antonelli, lo voterebbe.

BRIN, ministro degli esteri, conferma quanto è stato detto dall'onorevole Dal Verme ed anche dall'onorevole Guicciardini che la convenzione con lo Zanzibar è il risultamento di lunga ed accurata opera del presente e dei Ministeri precedenti.

Fin dal 1889 si fece un trattato col Sultano di Oppia e poco dopo un altro col Sultano dei Migertini, che appunto risiedono su parte della lunga costa orientale Africana sull'Oceano Indiano.

A questi trattati succedevano accordi con l'Inghilterra per assicurare quanto era stato fatto, e nel 1891 fu determinata la sfera di influenza fra l'Italia e l'Inghilterra in Africa.

Dà poi ragioni della convenzione relativa alla costa del Benadir. Non poteva presentare un disegno di legge mancando degli elementi necessarii; e quindi, per non compromettere l'opera dei suoi predecessori, nè impegnare eccessivamente il bilancio, ha chiesto ed ottenuto l'esperimento provvisorio della convenzione per tre anni.

Ora ritiene che la Camera possa approvare questa convenzione, che rappresenta un tentativo di espansione commerciale. Accetta quindi l'ordine del giorno dell'onorevole Antonelli della prima parte pregando però la Camera di non modificare lo stanziamento del capitolo.

PRINETTI prende atto della dichiarazione del ministro, che la questione rimarrà impregiudicata fino a che non sia risoluta per legge e dichiara che approverà lo stanziamento purchè il disegno di legge venga presentato prima che la Camera prenda le vacanze estive.

Vorrebbe poi che tutta la spesa relativa all'Africa venisse raccolta in un solo bilancio e che il ministro esponesse i suoi intendimenti relativamente alla colonia africana.

Domanda ancora se con l'Inghilterra siano stati presi accordi definitivi per quanto concerne Zeila.

ANTONELLI ringrazia il ministro d'aver accolto il concetto essenziale del suo ordine del giorno, e dichiara di ritirarne l'ultima parte relativa alla riduzione delle somme inscritte nel bilancio.

Rispondendo poi alle osservazioni dell'onorevole Dal Verme, ripete che il confine dell'Eritrea ch'egli ha sottoposto all'approvazione di re Menelik era stato concertato tra i ministri degli esteri, della guerra ed il comando di Massaua.

Ritiene poi il confine del Mareb migliore sotto l'aspetto militare, ma non sotto il politico.

BRIN, ministro degli affari esteri, ringrazia l'onorevole Antonelli delle modificazioni introdotte nell'ordine del giorno relativo alla convenzione col sultano di Zanzibar.

Rispondendo ora al discorso fatto ieri dallo stesso onorevole Antonelli intorno alle condizioni della colonia Eritrea, dichiara che lo stato di sicurezza della colonia stessa non potrebbe esser migliore. Del pari ne è migliorato lo stato economico, come risulta dai diminuiti introiti della dogana, costituiti per la massima parte dall'introduzione della dura e delle farine.

Assicura che, d'altra parte, il provento dei tributi locali è aumentato, e promette di giungere in breve ad un milione; e ne ascrive il merito al governatore della colonia.

Organizzati completamente i servizi, potrà essere soddisfatto il legittimo desiderio degli onorevoli Antonelli e Prinetti, di concentrare in un solo il bilancio della colonia stessa.

Certamente su codesto bilancio influiranno notevolmente i nostri rapporti coll'Abissinia.

Al Governo quindi interessa ripristinare con re Menelik i buoni rapporti che furono interrotti qualche anno addietro; ed egli assicura che sono avviate trattative in proposito.

Una delle questioni da risolversi sarà quella dei confini, questione ormai grandemente pregiudicata.

Osserva a questo riguardo che il confine del Mareb si impone per forza delle cose, e che anche il governatore della colonia, onorevole Baratieri, ritiene pericoloso il tornare indietro.

Il Governo cercherà quindi di guarentire con apposito trattato siffatto confine.

L'oratore dichiara poi che il Governo si affretterà, appena esaurite le trattative in corso, a pubblicare i nuovi documenti della questione africana.

Venendo a trattare della modificazione del trattato di Ucciali, conferma che re Menelick fece direttamente delle comunicazioni alle altre potenze, contraddicendo con ciò all'interpretazione, che da noi si dà, all'art. 16 del trattato.

E' lieto però di dichiarare che le potenze amiche risposero alle comunicazioni di Menelik consentendo pienamente nella nostra interpretazione del citato art. 16.

Accenna per ultimo alle trattative aperte coll'Inghilterra per la ratifica delle nostre frontiere orientali, ed esprime la certezza che queste trattative daranno un risultato sodisfacente.

PRINETTI ringrazia il ministro per le sue dichiarazioni.

Constatata però che il ministro non rispose alla sua domanda, se egli intenda presentare senza indugio una legge per l'approvazione della convenzione col sultano Zanzibar, e se intenda che questo disegno di legge debba essere discusso prima della proroga estiva dei lavori.

BRIN, ministro degli affari esteri, ritiene più opportuno che sia intanto approvata la spesa per tre anni, salvo, dopo questo termine, di decidere definitivamente la questione.

RUBINI prende atto della promessa del ministro che, cioè, sottoporrà alla approvazione parlamentare la convenzione definitiva; ma gli domanda se intenda anche sottoporre all'approvazione delle Camere la convenzione provvisoria.

Desidera a questo proposito una parola di assicurazione dall'onorevole ministro

BRIN, ministro degli esteri, osserva che qui si tratta di un provvedimento meramente transitorio, perciò non può dare una risposta affermativa dell'onorevole Rubini.

ANTONELLI prende atto delle dichiarazioni del ministro, pure osservando che talune sue risposte furono forse informate ad un ottimismo eccessivo.

Osserva poi che la vera ragione di una più larga introduzione del grano nella nostra colonia dipende principalmente dal minor numero di soldati italiani che vennero colà destinati.

FERRARI, relatore, osserva che le dichiarazioni dell'on. Antonelli possono dar luogo ad equivoci.

Non si tratta già di deliberare una maggiore nostra espansione in Africa, ma di svolgere più ampiamente la sfera della nostra influenza.

Rileva inoltre che l'on. Antonelli, pure disapprovando i metodi, giudica lodevole i fini.

Nè si tratta di un paese ignoto, per confessione dello stesso onorevole Antonelli.

Sulla questione dei confini osserva che sia di gran lunga più vantaggioso mantenere i presenti confini, anzichè ritornare ai confini già tracciati dall'on. Antonelli.

Ricorda infine all'onorevole Antonelli che, se l'opinione pubblica è annoiata dalla questione africana, ciò dipende in gran parte dal disaccordo continuo, che regna fra i diversi uomini politici, fautori della politica africana.

È convinto che la questione africana sarà quella, che agiterà le nazioni Europee in sul principio del secolo venturo. Deve dunque l'Italia mantenere la sua influenza in Africa per prepararsi ad un prossimo avvenire.

Voci. Chiusura!

TROMPEO propone che nell'ordine del giorno dell'on. Antonelli, in luogo delle parole « esprime avviso che », dicasi « invita ».

ANTONELLI e BRIN, ministro degli esteri, accettano questa modificazione.

PRESIDENTE pone a partito l'ordine del giorno, così concepito:

« La Camera invita il Governo a presentare un progetto di legge perchè la Convenzione del 12 agosto 1892 col sultano di Zanzibar diventi definitiva.

Antonelli — Galli Roberto — Rubini — Lochis — Fusinato — Donati — Borgatta — Celli — Colaianni — Caldesi — Costa Alessandro — L. Fusco. »

(E' approvato).

(Approvansi i capitoli 11 e seguenti, fino alla fine, nonchè lo stanziamento complessivo in lire 8,879,010,97 e l'articolo unico del disegno di legge).

PRESIDENTE dispone che si proceda alla votazione a scrutinio segreto del bilancio.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Agnetti — Aguglia — Amadei — Andolfato — Antonelli.

Baccelli — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Michelangelo — Beltrami Luca — Berio — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Biancheri — Bonacci — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Borgatta — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brin — Brunialti — Bruniçardi.

Cadolini — Caldesi — Cambiasi — Cambray-Digny — Campi — Campus-Serra — Canegallo — Cao Pinna — Capaldo — Capilongo — Cappelli — Carenzi — Casale — Casana — Casilli — Castorina — Catapano — Cavalieri — Cavallini — Cerruti — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Chiroui — Cianciolo — Cibrario — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colpi — Coppino — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo — De Luca Paolo — Delvecchio — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Trabia — Donati.

Elia — Ercole.

Facta — Fagiuoli — Falconi — Farina Emilio — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Garavetti — Gasco — Genala — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Girardi — Gorio — Grandi — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lorenzini — Lucchini — Luciani — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Marazzi Fortunato — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martorelli — Masi — Maury — Mazzino — Mazziotti — Mecacci — Mei — Mercanti — Merlani — Merzario — Mestica — Miceli — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti.

Nasi — Niccolini — Niccolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Pandolfi — Panizza — Papadopoli — Parpaglia — Pasquali — Pastore — Paternostro — Pavoncelli — Pellerano — Pelloux — Perrone — Piaggio — Picardi — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pozzo — Prinetti — Pullino.

Quartieri

Randaccio — Ricci — Rinaldi — Riola Errico — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini.

Sacchi — Salandra — Sani Giacomo — Saporito — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Senise — Silvani — Simonelli — Ranieri — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tabacchi — Talamo — Tasca-Lanza — Testasecca — Tittoni — Tondi — Torelli — Torlonia — Torraca — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vastarini Cresi — Vendramini — Vischi.

Weill-Weiss.

Zabeo — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Aprile — Arbib.

Badini — Buttini.

Calderara — Calpini — Capoduro — Capruzzi — Centurini — Cocito — Comandini.

De Martino — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Marzo — Di San Donato.

Faldella — Fili-Astolfone.

Gallotti — Gatti-Casazza — Giovanelli — Giusso — Graziadio — Grossi.

Manfredi — Marcora — Monti — Mussi.

Palberti — Piccaroli — Pignatelli — Piovene.

Rava — Romanin Jacur — Rossi Luigi.

Sani Severino — Sanvitale — Scaglione — Schiratti — Spirito Francesco.

Tecchio — Tozzi.

Sono ammalati:

Anzani.

Capozzi — Compagna.

De Luca Ippolito — Di San Giuliano.

Episcopo.

Lugli.

Manganaro — Mezzacapo — Miniscalchi.

Polti Giuseppe — Pompilj.

Tortarolo.

Assenti per ufficio pubblico:

Franchetti — Frascara.

Salemi-Oddo.

Ungaro.

Discussione del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

LEVI loda il ministro d'aver proposto riforme dirette a semplificare i servizi ed a produrre economie; ma desidera conoscerne i particolari per poter vedere se le riforme stesse possano essere introdotte senza una speciale disposizione di legge; come pare dubiti lo stesso ministro, giacchè aveva presentato un articolo aggiuntivo che ha poi ritirato.

Esprime poi il desiderio che venga ridotta la tassa postale, e che sia aumentato il peso dei pacchi postali.

DE GAGLIA dubita che la istituzione delle direzioni compartimentali, invece di giovare al discentramento, non serva che ad introdurre un nuovo organismo fecondo di complicazioni e di spese; e ritiene che gioverebbe assai meglio affidare ai direttori provinciali le attribuzioni, che si delegano ai direttori compartimentali.

Vorrebbe poi che fosse diminuita la tassa postale per le lettere e migliorata la condizione del personale inferiore degli uffici postali.

PALIZZOLO richiama l'attenzione della Camera sul riordinamento del servizio postale e telegrafico del Regno, che trova allegato al bilancio, ritenendo ch'esso prepari ai bilanci futuri oneri non lievi: mentre non si verrà con esso efficacemente in aiuto degli impiegati meno retribuiti, nè si miglioreranno i servizi.

Passando in rassegna le varie proposte, crede che la economia di lire 588,008. 16, che spera il ministro di conseguire, non può considerarsi tale, perchè a cotesta somma si è data altra destinazione e non si potrà realizzare nel bilancio 1893-94.

Afferma che il ministro ha preso a base dei suoi calcoli le tabelle che riferisconsi ad un diverso ordinamento dei servizi.

Il ministro propone di ridurre di 700 il numero degli impiegati, ma ciò non potrà non influire a disordinare i servizi.

Intrattenendosi della soppressione delle ventisette sezioni telegrafiche e delle sessantanove Direzioni provinciali delle poste dice che in cambio si creano venti direzioni compartimentali.

Ora si meraviglia che non siasi tenuto a calcolo la spesa per la indennità di trasporto delle migliaia d'impiegati obbligati a portarsi con le rispettive famiglie alla nuova residenza, e quella pel trasporto dei mobili, archivi, uffici postali e telegrafici e per lo spostamento delle reti telegrafiche a fili molteplici nell'interno della città e oltre all'altra spesa ingentissima dei fitti e dello adattamento dei nuovi immensi fabbricati, destinati nelle venti principali città del Regno a sedi compartimentali.

S'intrattiene a dimostrare che il servizio telegrafico e postale identici nello scopo, non lo sono nei mezzi, e che dalla loro fusione ne verrà perturbazione e disordine.

L'abolizione delle 27 sezioni telegrafiche danneggerà il servizio.

Nega che sia possibile la promiscuità di certi servizi fra il personale delle due amministrazioni.

Legge una circolare del ministro Branca con la quale si annunzia che la fusione dei due servizi è difficile, anzi impossibile.

Afferma che il riordinamento non gioverà agli impiegati, ma tutto al più ai 20, che saranno nominati direttori compartimentali.

Chiede dal Governo spiegazioni categoriche, ed affidamenti non pochi specialmente sulle sorti degli straordinari e sulla compilazione del ruolo unico del personale, in modo che siano rispettati scrupolosamente i diritti acquisiti.

Chiede al ministro che studi il modo di migliorare la pensione di ritiro per qualche alto e benemerito impiegato.

Se il Governo, meglio che non la relazione, non proverà che il bilancio non offrirà aggrivi di sorta, che il servizio pubblico migliorerà che il corpo degli impiegati non vedrà peggiorate le sue sorti, che il servizio postale e telegrafico sarà largamente decentrato, sarà dolente di dover negare il suo voto al bilancio; ma ciò facendo non avrà più tardi inutili rimpianti nè cosa alcuna a rimproverarsi.

Chiusura della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione sul bilancio degli affari esteri ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Seguita la discussione del bilancio delle poste e dei telegrafi.

VISCHI dice che ha firmato un ordine del giorno dell'onor. Galli

Roberto, dichiara però che essendo favorevole alle riforme organiche voterà a favore di questo bilancio.

Difende l'utilità della unificazione dei due servizi delle poste e dei telegrafi e la creazione delle direzioni compartimentali.

L'onor. Palizzolo ha mostrato di dubitare che queste riforme possano produrre delle economie, ma per quanto gravi siano questi dubbi sono sfatati dalle precise dimostrazioni del Ministero e del relatore.

Consente nel concetto che tutto ciò che si ricava dal servizio delle poste e dei telegrafi debba essere speso a vantaggio del servizio stesso; crede che la creazione delle direzioni compartimentali giovi ad un savio discentramento del servizio.

Ciò che non approva è la nuova classificazione degli uffici che ora si vorrebbe inaugurare, come pure attende dichiarazioni dal ministro sulla sorte che è riserbata agli impiegati straordinari.

Raccomanda poi soprattutto la sorte delle telegrafiste, le quali benchè abbiano fatto dei seri studi e superato dei difficili concorsi sono meschinamente pagate a cottimo, alla giornata, e perdono ogni retribuzione quando sono ammalate al di là dei 30 giorni.

Inoltre non hanno alcuna posizione stabile, sicchè è un dovere non solo di fronte alla giustizia ma anche alla moralità di provvedre alla sorte di queste infelice

Richiama anche l'attenzione del Governo sulla misera condizione dei commessi postali, che pure adempiono sì delicate funzioni.

Si compiace che il ministro siasi mostrato disposto ad esaudire il loro modestissimo desiderio, cambiando la loro denominazione.

Quanto all'aumento del loro stipendio, si augura che il ministro voglia provvedere compatibilmente con le necessità finanziarie, traendo partito dalle eventuali economie. Così per la stabilità dell'impiego e pel diritto alla pensione.

Finalmente esorta il Governo a provvedere a retribuire con uno stipendio meno irrisorio il basso personale, dal quale si richiedono zelo, abnegazione e fatiche non lievi.

Confida che l'on. ministro terrà conto di queste sue osservazioni.

BARZILAI raccomanda anzitutto al ministro di provvedere alla completa sistemazione degli impiegati straordinari dell'amministrazione centrale.

Richiama la sua benevola attenzione sulla condizione miserevole dei portalettere e dei fattorini telegrafici.

Lo prega di provvedere a migliorare la condizione economica dei distributori postali, e principalmente a regolarizzare la loro posizione.

Spera che il ministro terrà conto di queste raccomandazioni, che rispondono a criteri d'equità e di giustizia.

ZUCCONI è lieto di associarsi ai precedenti oratori nell'approvare le riforme proposte dall'on. ministro delle poste e telegrafi.

Loda la fusione dei servizi postali e telegrafici, pure esprimendo il desiderio che sia mantenuta una opportuna separazione nelle funzioni dei singoli impiegati.

Si compiace della istituzione dei dipartimenti per la economia, che ne deriverà per l'amministrazione.

Spera però che gli uffici secondari non saranno per ogni loro operazione sottoposti alle direzioni locali, che si vogliono conservare ma corrisponderanno direttamente alla Direzione compartimentale.

Non approva però il passaggio di molti uffici dalla prima alla seconda classe, poichè questo passaggio può rappresentare un peggioramento del servizio.

Richiama a questo proposito l'attenzione del ministro sulla necessità di migliorare lo stipendio dei commessi, le cui attribuzioni, colla riforma proposta, diventeranno anche più importanti, erogando all'uopo una parte delle economie che colla riforma stessa potranno realizzarsi.

Gli raccomanda inoltre di procedere cautamente nella revisione e nella classificazione degli uffici, mantenendo alla prima categoria gli uffici di alcune città che presentano una particolare importanza commerciale, anche se, a rigore, in forza dei criteri generali posti a base della riforma, dovrebbero passare alla seconda categoria.

(Il seguito della discussione è rimandato a domani).

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE proclama alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94:

Presenti e votanti	253
Maggioranza	127
Voti favorevoli	171
Voti contrari	82

(La Camera approva).

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri di agricoltura industria e commercio e del tesoro sul ritorno in circolazione dei biglietti della Banca Romana.

« Rubini, Torelli. »

« I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quando potrà essere aperta al transito delle merci la nuova linea Faenza-Firenze.

« Caldesi, Gamba, Masi, A. Brunicardi, Niccolini, A. Civelli, Cambray-Digny.

La Giunta delle elezioni ha trasmesso la proposta per l'invio alla autorità giudiziaria degli atti della elezione nel collegio di Appiano.

La discussione di questa proposta sarà iscritta nell'ordine del giorno di giovedì.

La seduta è tolta alle 6,25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 23. — Si ha da Tripoli: « La autorità locali diedero soddisfazione al console di Francia per gli insulti fatti da indigeni, il 17 corrente, alla sua famiglia. Un ufficiale turco ed alcuni indigeni vennero carcerati.

« L'incidente è chiuso. »

MADRID, 23. — Si sentì una violenta scossa di terremoto a Cuevas, provincia di Almeria.

Nessuna vittima.

ATENE, 21. — Nella scorsa notte, vi furono violenti scosse di terremoto, con turbine.

ATENE, 23. — Il violento terremoto di ieri ha danneggiato parecchie case a Tebe.

La scossa fu risentita anche ad Atene.

BERLINO, 23. — Stamane, è stato pubblicato il Manifesto elettorale del Centro.

Il Manifesto dice che la parola d'ordine del partito sarà opposizione al progetto di legge militare ed al controprogetto Huene accettato dai Governi federali

Il Manifesto soggiunge che il Centro avrà a direzione la politica seguita da Windthorst.

NEW-YORK, 23. — Il *New-York Herald* ha da Granada che gli insorti del Nicaragua sconfissero le truppe del Presidente Sacaza presso Masava.

PARIGI, 23. — Il presidente del Consiglio, Dupuy, è ritornato da Tolosa.

BERLINO, 23. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* smentisce la voce che l'Imperatore pubblicherà, prima delle elezioni, un manifesto al popolo tedesco.

La *Norddeutsche* pubblica una telegramma diretto dal Principe Hermann di Sassonia-Weimar all'Imperatore Guglielmo, col quale gli trasmette, a nome di ottomila veterani wurtemburghesi riuniti a Esslingen, l'espressione della devozione più fedele.

L'Imperatore gli diresse subito un telegramma di ringraziamento.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 maggio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	96,92 1[2 96,95			
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	97,05 12 1[2 07 1[2	97,08 1[4	97,92 1[2 97,10		— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	(02 1[2	— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			101 70	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			104 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			446 —	
[illegible]	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			4[6 50	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			4[0 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			491 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —	693		— —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			544 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1270 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —	32)		— —	
1 genn. 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	470 1[2		— —	
»	500	150	» » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			760 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1110 —	ex saldo div. L. 31
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	261		— —	» » » » 12
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	61		— —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —	116 117		— —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	2[8		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			330 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			150 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			235 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			50 —	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
» 91	250	[illegible]	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			360 —	
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			156 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Osservazioni: Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 22 maggio 1893.
Consolidato 5 0[0 . . . L. 96 886
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso » 94 716
Consolidato 3 0[0, nominale » 59 937
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 58 637
Il Vice Presidente: R. TITTONI

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		104 22 1/2
	Parigi	Cheques		104 90
4	Londra	90 giorni		25 30
	»	60 giorni		
	»	Cheques		25 55
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 29 maggio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI
Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO RANALDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	97 15
» 3 0[0	60 20
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	553 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1310 —
» » Romana	400 —
» » Generale	327 —
» Banco di Roma	315 —
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an.)	225 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	477 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	773 —
» » Acqua Marcia	1140 —
» » Condot. d'ac.	275 —
» » Gen. Illumin.	275 —
» » Tramway Om.	208 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	125 —
» » Immobiliare	75 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	235 —
» » Mat. Later.	155 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	322 —
» » Metallurgica Italiana	160 —
» » della Piccola Borsa	206 —
» » Caoutchouc	30 —
» » An. Piem. di Elettr.	235 —
» » Risanamen.	60 —
» » Cr. Ind. Ed.	240 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	355 —
» » » 4 0[0	165 —
» » Ferroviarie	305
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240

TURINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.